

**Provincia autonoma di Trento. Deliberazione G.P. 29 agosto 2008, n. 2204 (1).**

**Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm. "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", articolo 8 in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della Delib.G.P. 1° agosto 2003, n. 1891 da ultimo modificata con Delib.G.P. 28 luglio 2006, n. 1550, concernente "Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".**

omissis

La Giunta provinciale

omissis

Delibera

1) di modificare le direttive approvate con propria Delib.G.P. 1° agosto 2003, n. 1891 e successive modifiche per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi di laurea specifici in ambito socio-educativo quali titoli per l'ammissione ad un'apposita sessione di esame per il rilascio della qualifica di educatore di nido d'infanzia e nei servizi integrativi, senza necessità di frequenza del corso di almeno 1000 ore nonché di prevedere la possibilità, per quelle realtà comunali dove il servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia, che due operatrici educative possano operare stabilmente e contemporaneamente in un appartamento accogliendo fino ad un massimo di 10 bambini nel rispetto del vigente rapporto operatore-bambino di uno a cinque;

2) di approvare il testo di cui all'allegato 2 della Delib.G.P. 1° agosto 2003, n. 1891 e ss.mm. con le modifiche di cui al punto 1), come riportato nell'allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

3) di provvedere, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 8 della L.P. n. 4/2002 e ss.mm., alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Allegato

Requisiti strutturali ed organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 8 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4.

A. Oggetto delle direttive e disposizioni generali (omissis)

B. Nido d'infanzia

B.1. Requisiti strutturali e criteri per la realizzazione (omissis)

B.2. Requisiti organizzativi e criteri per il funzionamento

1. (omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

6. Requisiti di accesso del personale educativo

Il requisito di accesso alla professione per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico o titoli equipollenti

b) diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali

c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile

d) diploma quinquennale di dirigente di comunità

e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali

f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione

corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento della qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche equipollenti. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi

viene rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia. Diplomi di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore in indirizzi di cui al precedente capoverso, consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Detti diplomi devono contenere nel percorso formativo discipline psicopedagogiche, sociologiche, della salute e benessere del bambino e metodologico-didattiche nonché tirocini o laboratori in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni comparabili, per natura e consistenza, alle discipline ed ai tirocini o laboratori propri del percorso formativo relativo al corso di formazione professionale di almeno 1000 ore di cui al precedente capoverso. Termini e modalità per lo svolgimento dell'esame per l'ottenimento della qualifica professionale, adottati dall'amministrazione provinciale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. In via transitoria e per il periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della modifica di cui al presente capoverso, coloro che sono in possesso di uno dei diplomi di laurea che consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi hanno titolo all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. La permanenza di costoro nelle menzionate graduatorie è consentita fino alla prima sessione utile per sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica professionale e subordinatamente al superamento dell'esame stesso.

Sono fatti comunque salvi i titoli di accesso che al momento dell'approvazione della presente deliberazione costituiscono valido titolo per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato negli asili nido comunali della provincia di Trento, purché congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0 - 6 anni, pubblici o privati. Tali requisiti, titolo di accesso ed esperienza almeno annuale, devono essere posseduti alla data di approvazione del presente provvedimento.

Costituisce ulteriore titolo di accesso la qualifica professionale di puericultrice conseguita in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola professionale per puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa materna asili nido gestita dagli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

In caso di esaurimento della graduatoria appositamente formata per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente, e comunque in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile provvedere alla temporanea assunzione del personale educativo occorrente tra coloro che, in possesso di uno dei diplomi di cui alle sopra riportate lettere da a) ad f), abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione.

## C. NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER

### C.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE

## 1. Ubicazione

Il servizio nido familiare-servizio Tagesmutter si realizza, di norma, presso il domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. L'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter può altresì svolgere la propria attività presso altra abitazione adeguata ad offrire cure familiari, purché dedicata esclusivamente al servizio. L'abitazione, ariosa e luminosa, non può essere seminterrata e deve possedere la dichiarazione di abitabilità ed i requisiti di cui agli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e la certificazione che tutti gli impianti sono a norma e regolarmente sottoposti agli interventi di manutenzione periodica previsti dalla vigente normativa.

L'abitazione privata in cui viene svolto il servizio è, di norma, collocata in immobile con giardino di pertinenza o nelle vicinanze di zone a verde pubblico; deve essere lontana da fonti di inquinamento, facilmente accessibile agli utenti. Al fine di favorire processi di integrazione e continuità, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, tramite l'ente cui è collegato, si raccorda con altri servizi socio-educativi presenti sul territorio di cui può, secondo orari e modalità programmati, utilizzare gli spazi esterni.

Non è richiesta la disponibilità di una propria abitazione adeguata al servizio domiciliare da parte dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter che operi unicamente in ospedali a favore di bambini ivi ricoverati o nelle abitazioni di bambini disabili che, per motivate ragioni, devono permanere nella propria abitazione.

## 2. Standards dimensionali delle strutture

L'abitazione in cui si svolge il servizio, se domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, è dotata, almeno, di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui una adibita ad uso esclusivo dei bambini quando presenti. Qualora l'abitazione sia destinata unicamente al servizio è sufficiente una stanza al posto delle due sopra individuate.

Se nell'abitazione operano due operatori educativi presenti contemporaneamente, come consentito al paragrafo 1 del successivo punto C.2, la struttura deve essere dotata di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di almeno due stanze destinate esclusivamente al servizio.

Lo spazio a disposizione per ogni bambino e per ogni adulto stabilmente presente durante l'orario di servizio, calcolato sulla base della superficie complessiva adibita al servizio, non può essere inferiore a 9 m<sup>2</sup> ciascuno.

## 3. Spazi interni

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e

promuovere la salute ed il benessere dei bambini.

Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici. Sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.

Lo spazio per l'igiene personale deve prevedere fasciatoio, riduttore a ciambella e vasini in numero adeguato ai bambini presenti.

## C.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

### 1. Il dimensionamento

La ricettività del servizio è legata alla disponibilità di spazio ad esso dedicato nell'abitazione dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter. In ogni caso l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accogliere contemporaneamente più di cinque bambini compresi i figli propri se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a tredici anni.

Qualora tutti i bambini accolti siano sotto i nove mesi, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accudire più di tre bambini contemporaneamente.

Nel caso in cui sia sostitutivo del nido d'infanzia, il servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter può accogliere, in attuazione di uno specifico progetto pedagogico adeguatamente strutturato sotto il profilo didattico-organizzativo e concordato con il Comune, più di cinque bambini e fino ad un massimo di dieci, nel rispetto del rapporto operatore/bambino indicato dalle presenti disposizioni, e può essere svolto, purché in modo stabile per il periodo di riferimento, da due operatori educativi presenti contemporaneamente. In ogni caso l'erogazione del servizio con la presenza di due operatori può avvenire solo qualora il numero di bambini accolti sia superiore al limite massimo previsto per un singolo operatore.

Per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini, ogni bambino viene affidato dalla famiglia ad un unico operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter individuato nominalmente. Il gruppo dei bambini contemporaneamente presenti è, per quanto possibile, stabile nel tempo.

In presenza di bambini disabili o che si trovano in situazione di particolare svantaggio socio-culturale il gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, in relazione alla gravità del caso, indica il rapporto numerico operatore educativo/bambini adeguato a garantire il necessario supporto al bambino.

In caso di malattia o di assenza dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter i bambini iscritti al servizio sono assegnati temporaneamente ad altro nido familiare-servizio Tagesmutter, il cui operatore educativo risulti collegato allo stesso ente e conosciuto dai bambini e

dalle loro famiglie. Per assenze inferiori ad una settimana, limitatamente al tempo strettamente necessario, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter sostituto può accogliere un massimo di 7 bambini presenti contemporaneamente.

## 2. Il calendario

In considerazione della caratteristica di flessibilità del servizio, il calendario è concordato e formalizzato con le famiglie dei bambini utenti.

## 3. L'orario

L'orario di apertura del servizio va da un minimo di due ad un massimo di undici ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate in relazione al tempo di permanenza del bambino.

## 4. Il Progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

L'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter con il supporto tecnico psicopedagogico dell'ente cui è collegato elabora il progetto educativo del servizio tenendo conto del numero, dell'età e dell'orario di frequenza dei bambini.

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

- a) colloquio individuale da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno;
- b) iniziative che favoriscano la socializzazione fra le diverse componenti del servizio ed il confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo. Il progetto educativo può altresì prevedere incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità.

## 5. Requisiti di accesso del personale educativo

Il requisito di accesso per il personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma di scuola media inferiore corredato da un corso di formazione di almeno 800 ore di cui almeno 400 ore teoriche per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter per la cui ammissione è necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter viene rilasciato dal Servizio addestramento e formazione professionale.

Costituisce altresì idoneo requisito per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter l'attestato di qualifica di puericultrice non utile ai fini dell'accesso

alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi conseguito in esito a corsi già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive.

In fase di prima applicazione l'attestato di qualifica di cui sopra può essere sostituito da una certificazione rilasciata dall'/gli ente/i gestore/i di nidi familiari-servizio Tagesmutter a cui il personale operatore educativo è od è stato collegato, in cui risulti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive tale personale sia in possesso di un'esperienza almeno annuale in un nido familiare-servizio Tagesmutter.

Sempre in fase di prima applicazione, in luogo dell'attestato di qualifica di cui sopra potranno essere altresì considerati eventuali specifici corsi di formazione per operatore di nido familiare, o di Tagesmutter o per operatori assistenti all'infanzia, avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, purché organizzati o a qualsiasi titolo sostenuti da Provincia, Comuni o Comprensori ed a condizione che tale sostegno risulti debitamente documentato.

D. I SERVIZI INTEGRATIVI (omissis)"

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 1.